



Allegato 3) alla delibera del Consiglio Comunale n.3 del 22.03.2023

Allegato al bilancio 2023/2025

**Schema della
NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2025**

IL SINDACO Dott. Giovanni Bernard		IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. Sig. Dimitri Demarchi
--------------------------------------	--	--



INDICE

INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO	3
PRINCIPI DI BILANCIO	4
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE	7
SEZIONE 1	9
IL BILANCIO FINANZIARIO 2023-2025	
1 BILANCIO FINANZIARIO 2023/2025	10
1.1 QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO FINANZIARIO	15
2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO	17
2.1 PAREGGIO COMPLESSIVO DI BILANCIO	17
2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	17
2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	18
2.4 EQUILIBRIO DI CASSA	18
3 NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (entrate finali – spese finali)	18
4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FPV (parte corrente e parte capitale)	22
5 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ – FCDE	24
SEZIONE 2	28
ANALISI DELLE RISORSE	
6 FONTI DI FINANZIAMENTO	29
6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI	30
6.1.1 TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30
6.1.2 TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	34
6.1.3 TITOLO 3 – Entrate extra-tributarie	37
6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE	41
6.2.1 TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	41
6.2.2 TITOLO 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie	42
6.2.3 TITOLO 6 – Accensione prestiti	42
7 TITOLO 7 – ANTICIPAZIONE DA TESORERIA	43
8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	43
9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA	44
SEZIONE 3	46
ANALISI DELLE SPESE	
10 ANALISI DELLE SPESE	47
10.1 ANALISI DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE	47
10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	47
10.1.2 RIMBORSO PRESTITI	52
10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	53
11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	57
12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	57
SEZIONE 4	
ANALISI BILANCIO	58
13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	58
14 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI	58
15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO	59
16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO	60
17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI	60
SEZIONE 5	
17 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI	62



INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale.



PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- *Principio della annualità*: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare.

Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- *Principio dell'unità*: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- *Principio della universalità*: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- *Principio della integrità*: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità*: ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- *Principio della significatività e rilevanza*: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- *Principio della flessibilità*: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- *Principio della congruità*: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente



rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

- *Principio della prudenza*: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- *Principio della coerenza*: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.

- *Principio della continuità e della costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

- *Principio della comparabilità e verificabilità*: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

- *Principio di neutralità o imparzialità*: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- *Principio della pubblicità*: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

- *Principio dell'equilibrio di bilancio*: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

- *Principio della competenza finanziaria*: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

- *Principio della competenza economica*: è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

- *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*: le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e



patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.



GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali – TUEL).

In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato e chiarisce (al punto 8.4) che per gli enti fino a 5.000 abitanti può essere redatto un Documento unico di programmazione semplificato che individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, senza distinguere tra sezione strategica e sezione operativa.

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di



quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- ☐ ☐ alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- ☐ ☐ agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.



SEZIONE 1

BILANCIO DI PREVISIONE

2023-2025



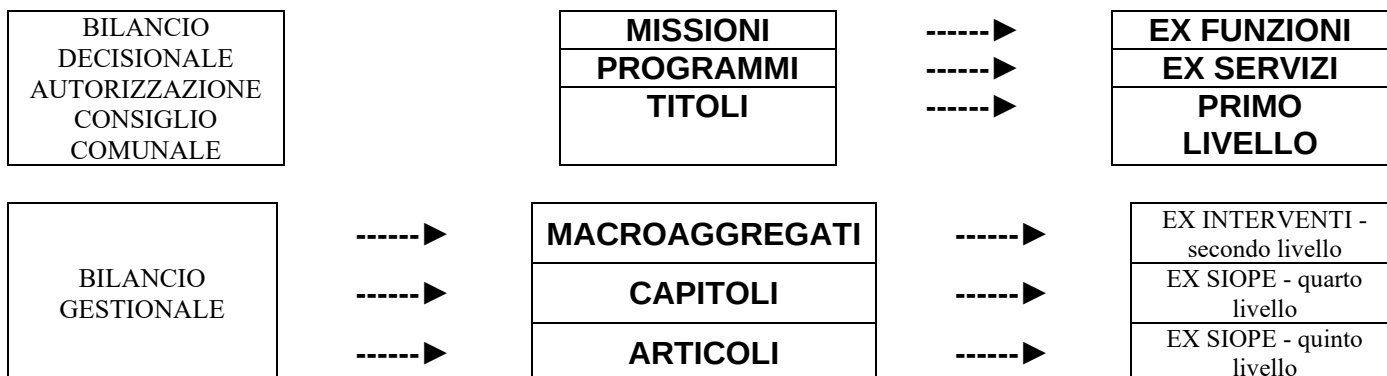
1 IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2023-2025

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.

SPESA



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;



- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti dell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

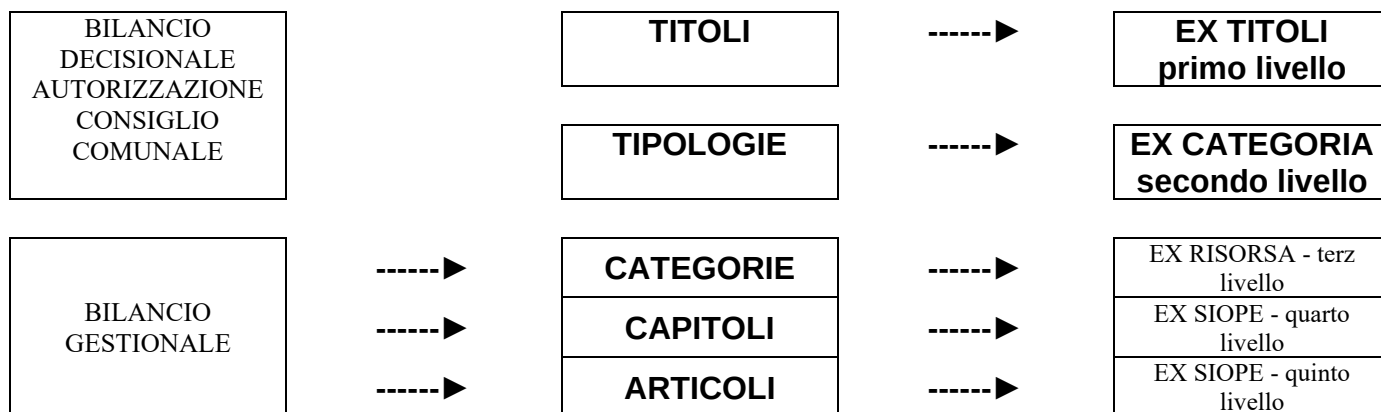
Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il PROGRAMMA, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte ENTRATA con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.

ENTRATA



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le ENTRATE sono state aggregate in

TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla tipologia.



**Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI
del Bilancio di previsione finanziario
Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio**

ENTRATE		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO	DISAVANZO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Tit. 1 Entrate tributarie	Tit. 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 Spese correnti	Tit. 1 Spese correnti
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato provincia	Tit. 2 trasferimenti correnti	Tit. 2 Spese in conto capitale	Tit. 2 Spese in conto Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie capitale
Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti Tit. 5 Chiusura anticipazione tesoreria capitale
Tit. 4 entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	Tit. 4 entrate in conto capitale Tit. 5 entrate da riduzione attività finanziarie	Tit. 4 Spese per servizi per conto terzi	Tit. 6 Spese per servizi c/ terzi e partite di giro
Tit. 5 entrate derivanti dall'accensione di prestiti	Tit. 6 accensione di prestiti Tit. 7 anticipazione di tesoreria		
Tit. 6 entrate servizi per conto terzi	Tit. 8 entrate per conto terzi e partite di giro		

Nei vecchi schemi di bilancio avevamo VI TITOLI di bilancio per la parte relativa all'entrata, mentre nei nuovi schemi i titoli sono VIII. I nuovi titoli sono: TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria e TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa i titoli passano da IV a VI e quindi vengono aggiunti i TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie e TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria.



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI – TABELLA DI RACCORDO TRA
NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
1.1 PERSONALE	1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.7 IMPOSTE E TASSE	1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
1.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	
1.5 TRASFERIMENTI	1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI
	1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
	1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 FONDO SVALUTAZIONI CREDITI	1.10 ALTRE SPESE CORRENTI
1.11 FONDO DI RISERVA	1.11 FONDO DI RISERVA

Raffrontando i vecchi schemi di bilancio con i nuovi schemi del bilancio armonizzato, possiamo evidenziare

le seguenti differenze:

- il macroaggregato 3 *“Acquisto di beni e servizi”*, corrisponde in linea generale agli interventi 2, 3 e 4 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisto di beni di consumo , prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi.
- il macroaggregato 1 *“Redditi da lavoro dipendente”* corrisponde all'intervento 1 del titolo 1 della spesa corrente del precedente schema, ossia la spesa del personale.
- il macroaggregato 2 *“Imposte e tasse a carico dell'ente”* corrisponde all'intervento 7 della spesa corrente del precedente schema del bilancio, ossia la spesa per imposte e tasse.
- i macroaggregati 4 *“Trasferimenti correnti”*, 5 *“Trasferimenti di tributi”*, 6 *“Fondi perequativi”* corrispondono all'intervento 5 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia alla spesa per trasferimenti.



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE – TABELLA DI
RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
	2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 2.3 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.5 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE 2.6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE 3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE
	3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nella tabella sopra riportata i macroaggregati del titolo 2 della spesa “*Spesa in conto capitale*” e del titolo 3 “*Spesa per incremento attività finanziarie*” del bilancio armonizzato sono messi a confronto con i vecchi interventi dello schema di bilancio.

Gli interventi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisizione di beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisti di beni mobili, macchine e attrezzature ed incarichi professionali esterni corrispondono in linea generale al macroaggregato 2 delle spese in conto capitale denominato “*Investimenti fissi lordi*”.

L'intervento 7 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per i trasferimenti di capitale viene associata ai nuovi schemi al titolo 2 macroaggregato 4 delle spese in conto capitale denominato “*Trasferimenti in conto capitale*” e il macroaggregato 3 denominato “*Contributi agli investimenti*”.

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI
PROVINCIA DE TRENT

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.320.992,91								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		776.074,91	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.188.620,00	3.188.620,00	2.977.298,55	2.909.907,71	Titolo 1 - Spese correnti	7.479.688,64	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.029.625,45	957.167,91	504.345,77	504.345,77	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.002.209,58	1.906.741,22	1.777.141,22	1.777.141,22					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.771.343,45	1.154.903,99	375.000,00	377.800,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.498.038,90	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.991.798,48	7.207.433,12	5.633.785,54	5.569.194,70	Totale spese finali.....	10.977.727,54	7.829.205,13	5.479.028,62	5.429.726,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	154.302,90	154.302,90	154.756,92	139.468,10
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI
PROVINZIA DE TRENT

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.621.004,57	1.473.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.928.719,07	1.473.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00
Totale titoli.....	17.112.803,05	10.180.733,12	8.022.085,54	7.957.494,70	Totale titoli.....	14.560.749,51	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.433.795,96	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	14.560.749,51	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70
Fondo di cassa finale presunto	3.873.046,45								



2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente Superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di Finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

bilancio corrente ENTRATA	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.188.620,00	2.977.298,55	2.909.907,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	957.167,91	504.345,77	504.345,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.906.741,22	1.777.141,22	1.777.141,22
Titolo 4 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
Utilizzo avanzo presunto per spese correnti			
FPV per finanziamento spese correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti			
Entrate in c/capitale che finanziano spese di investimento			
Totale entrate correnti	6.052.529,13	5.258.785,54	5.191.394,70
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti			
TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE	6.052.529,13	5.258.785,54	5.191.394,70

bilancio corrente SPESA	2023	2024	2025
Titolo 1 - Spese correnti	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60
Titolo 2 - Rimborso di prestiti	154.302,90	154.756,92	139.468,10
Totale spese titoli I e IV	6.052.529,13	5.258.785,54	5.191.394,70
TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE	6.052.529,13	5.258.785,54	5.191.394,70



2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

bilancio ENTRATA	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate in conto capitale	1.154.903,99	375.000,00	377.800,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
Totale titolo IV rettificato	1.154.903,99	375.000,00	377.800,00
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
FPV per finanziamento spese di investimento	776.074,91	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00

bilancio SPESA	2023	2024	2025
Titolo 2 -Spese in conto capitale	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00

2.4 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2023 pari ad 1.320.992,91 e un fondo di cassa finale presunto dell'esercizio 2023 pari a 3.873.046,45.

3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P. 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Detto articolo della legge provinciale recita: **“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci.** Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali.”

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai che corrispondenti titoli I, II, III, IV e V



degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

1) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale accantonamento del risultato di amministrazione;

2) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui (se la normativa vigente ne consentirà l'assunzione) e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

L'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Con circolare del MEF di data 14 febbraio 2019, n. 3 recante "Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)" viene chiarito che "per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823).

Gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

A decorrere dall'anno 2019 cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. E' prevista, altresì, l'abrogazione dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità



del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio.

Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020.

Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).".

Rispetto alla possibilità di accedere a nuovo indebitamento è bene ricordare che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 ha confermato la sospensione della possibilità per i Comuni di contrarre nuovo indebitamento. Ciò in quanto la Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, rilevava che l'indebitamento non figura fra le entrate che possono essere considerate ai fini del pareggio di bilancio, ciò significa che per l'accensione di un mutuo l'ente deve verificare la permanenza del pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative sancite dalla legge 243/2012 come interpretate dalla Corte Costituzionale.

Con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti -Sezioni riunite in sede di controllo-, ha affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)". Le Sezioni riunite ritengono quindi che gli enti territoriali debbano rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla legge 243 del 2012, quale saldo non negativo fra entrate finali e spese finali, come definite nell'art. 9, comma 1 bis, della medesima legge, da interpretare secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato. A tal fine è necessario considerare che fra le entrate finali non rientrano le entrate riguardanti le "accensioni di prestiti"; conseguentemente in caso di ricorso a entrate da mutuo, l'ente territoriale contraente al fine di conseguire il pareggio di bilancio deve dare copertura agli impegni di spesa finanziati da debito, con incrementi di entrate finali o riduzioni di spese finali, nell'esercizio in cui ha acceso il prestito. Parimenti le spese per "rimborso prestiti" non costituendo "spese finali" ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, non rilevano ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio prescritto dalla legge 243 del 2012. La Corte dei conti ribadisce inoltre che gli ultimi tre commi dell'art. 10 della citata legge 243 del 2012 prevedono che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscono per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all'art. 9, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima. Con la circolare n. 5 del 2020 la Ragioneria Generale dello Stato precisa che l'articolo 9 della legge 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto, a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il rispetto del citato articolo 9 è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli



enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Nel caso di mancato rispetto ex ante, a livello di comparto, del citato articolo 9, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata a rivedere le previsioni di bilancio degli enti del territorio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. La circolare prosegue affermando che in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, dell'equilibrio di cui al richiamato art. 9 comma 1 bis della legge 243 del 2012, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della legge 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

Con l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 5 maggio 2020, tenuto conto delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per l'anno 2020 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge, del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno condiviso di assegnare alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini. Con l'intesa aggiuntiva sottoscritta il 13 luglio 2020 le parti condividono di estendere l'intesa conclusa in ambito provinciale in materia di indebitamento anche per gli anni dal 2021 al 2023, con conseguente assegnazione alla Provincia degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2021 e 2023 del bilancio di previsione 2020-2023 dei comuni trentini e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Con apposito provvedimento della Giunta provinciale n. 2079/2020 è stata perfezionata l'intesa per le annualità 2021-2023 con cui i Comuni Trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui. Tali spazi sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere di investimento da parte della Provincia di Trento. Il protocollo d'intesa per il 2023 ha confermato tali previsioni e si prevede che le stesse vengano confermate anche per il 2023.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ha previsto alla lettera a) del comma 854 il rinvio dell'obbligo di accantonamento previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti non in regola con gli indicatori di riduzione del debito pregresso o di ritardo annuale dei pagamenti mentre la lettera c) stabilisce il rinvio per gli enti che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla PCC.

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

		2023	2024	2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.040.567,48	3.234.550,00	3.188.620,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.227.798,69	902.298,75	957.167,91



3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.973.843,00	2.189.547,51	1.906.741,22
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.242.209,17	6.326.396,26	6.052.529,13
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	624.220,92	632.639,63	605.252,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022	(-)	3.028,61	3.174,59	2.772,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		621.192,31	629.465,04	602.480,34
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2022	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell’entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il



fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO CORRENTE</i>			
	2023	2024	2025
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO INVESTIMENTI</i>			
	2023	2024	2025
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	776.074,91	0,00	0,00

L'FPV verrà aggiornato in entrata, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui nel corso dell'anno 2023, anche parziale, sulla base delle variazioni che saranno intervenute nei crono programmi di spesa.



5. FONDI ISCRITTI IN BILANCIO

5.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. Affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrate di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2016 al 2020, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo METODO DI CALCOLO A1 MEDIA SEMPLICE SUI TOTALI.

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2023-2025 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo con un anno di posticipo come previsto per la Provincia Autonoma di Trento: nel 2023 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI
PROVINCIA DE TRENT

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.188.620,00 0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	3.188.620,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	Totale Titolo 1	3.188.620,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	957.167,91	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	957.167,91	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.707.541,22	62.033,62	62.033,62	3,6329 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	41.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	2.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	16.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	140.200,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	1.906.741,22	62.033,62	62.033,62	3,2534 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	1.004.903,99 854.903,99 150.000,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI
PROVINCIA DE TRENT

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	1.154.903,99	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	7.207.433,12	62.033,62	62.033,62	0,8607 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	6.052.529,13	62.033,62	62.033,62	1,0249 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.154.903,99	0,00	0,00	0,0000 %

5.2 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo per debiti commerciali

I commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali. Le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali –, se inadempienti, dal 2023 e con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2021, sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziata per l'acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda il Comune di Canazei il valore di tempo medio ponderato di ritardo rilevato dalla piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali risulta essere -8. Il risultato essendo negativo non comporta la necessità di effettuare un accantonamento di garanzia per i debiti commerciali.



Fondo di riserva

Il Fondo di riserva comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 30.000,00 nel 2023, per € 30.000 nel 2024 e per € 30.000 nel 2025 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 17.694,68 per l'anno 2023.

Fondo per passività derivanti da contenziosi.

Il c. 3 dell'art. 167 stabilisce che "È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo". Su questi ultimi non è possibile impegnare e pagare. I relativi prelevamenti, come prescritto dall'art. 176 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Se, a fine esercizio, questo non accade, le relative economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 (quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo)

L'esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, ha spinto il Comune di Canazei ad inserire al loro interno del bilancio di previsione dall'E.F. 2021 anche poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali. Tale previsione è ripresa dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.2, lett. h), che disciplina il fondo rischi spese legali o fondo per passività derivanti da contenziosi.

A seguito di approvazione del rendiconto 2022 tra i fondi in bilancio sarà aggiornata la somma prevista nei rendiconti precedenti di € 30.000,00 come fondo per passività derivanti dai contenziosi in essere sulla base del principio 4.2. della contabilità finanziaria paragrafo 5.2 lett. h) in relazione ai contenziosi in essere.



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi.

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2023-2025.

TITOLI DELL'ENTRATA	accertamenti 2021	previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
FPV Parte corrente		42.307,11			
FPV Parte capitale		844.796,61	776.074,91		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.040.567,48	3.234.550,00	3.188.620,00	2.977.298,55	2.909.907,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.227.798,69	902.298,75	957.167,91	504.345,77	504.345,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.973.843,00	2.189.547,51	1.906.741,22	1.777.141,22	1.777.141,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.334.254,03	1.170.865,23	1.154.903,99	375.000,00	377.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00				
Titolo 7 - Anticipazione da tesoriere	488.492,79	1.600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrete per conto terzi e aptite di giro	1.160.330,46	1.594.800,00	1.473.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00
TOTALE	9.225.286,45	11.579.165,21	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70

SPESE	accertamenti 2021	previsioni definitive 2022	2022	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti	5.174.889,69	6.158.754,98	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.080.371,58	2.675.788,58	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
Titolo 4 Rimborso prestiti	211.796,07	153.855,60	154.302,90	154.756,92	139.468,10
Titolo 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	488.492,79	1.600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.160.330,46	1.594.800,00	1.473.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00
Totale titoli	9.115.880,59	12.183.199,16	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70



Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell'unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell'autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall'altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.

6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

6.1.1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	accertamenti 2021	previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
imposte, tasse e proventi assimilati	3.040.567,48	3.234.550,00	3.188.620,00	2.977.298,55	2.909.907,71
compartecipazioni di tributi					
fondi perequativi da amministrazioni centrali					
fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma					
TOTALE	3.040.567,48	3.234.550,00	3.188.620,00	2.977.298,55	2.909.907,71

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equi-ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.



In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

IMIS

Il comune di Canazei ha adottato il proprio regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune; esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal regolamento stesso.

Il regolamento stabilisce che fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione, adottata di norma entro l'approvazione del Bilancio di previsione, viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale tiene in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. salvo casi particolari stabiliti nel regolamento.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Provincia con le modifiche normative illustrate e delle scelte operate dal Consiglio comunale le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per Canazei sono fissate come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	630,45	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0		



Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,0		1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,01		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,0895		
Restanti fabbricati ad uso non abitativo non menzionati precedentemente	0,895		
Comodato gratuito art. 5 bis regolamento	0,35		

La detrazione d'imposta: la detrazione per l'abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 non è più uguale ed indifferenziata ma personalizzata per ogni singolo Comune. Con deliberazione n. 358 del 9 marzo 2015, la Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 della L.P. n. 14/2014, ha stabilito l'importo della detrazione per abitazione principale (e fattispecie assimilate) ai fini IMIS per i comuni compreso Canazei ovvero 630,45 euro. Il Comune può aumentare (non ridurre) la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Può anche articolare la manovra sull'abitazione principale con un mix tra aliquota e detrazioni, anche in questo caso in funzione delle rendite presenti nel proprio territorio, della ripartizione dei fabbricati tra le varie categorie "A" e della complessiva politica fiscale che intende porre in essere.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola è prevista una deduzione d'imponibile di € 1.500,00=. La deduzione si applica sulla rendita catastale prima del calcolo del valore (cioè della base imponibile del fabbricato). Il Comune può aumentare la deduzione anche fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta per ogni singolo fabbricato (si tratta infatti di una deduzione oggettiva e non soggettiva).

In bilancio figurano specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio ed una per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento per l'ICI e per l'IMU.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

Rispetto al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 si ricorda che una quota non indifferente del Fondo perequativo a livello provinciale (circa 36,4 milioni di euro nel 2020, 37,4milioni di euro per il 2021 e 36,6 per l'anno 2023) è finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. decise con norme provinciali. Considerata peraltro l'attuale situazione economica-finanziaria caratterizzata da incertezza e instabilità dovute principalmente alla pandemia da COVID-19, le agevolazioni IM.I.S. sono state confermate quasi per intero (salve che per Enti Istituzionali, Cooperative sociali e Onlus e italiani residenti all'estero), stabilite negli esercizi precedenti.

Si ricorda che nel protocollo d'intesa per il 2020 parti avevano concordato che la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019 sarebbe proseguita in continuità. Si era pertanto concordato sulla prosecuzione dei seguenti interventi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- l'aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00%



per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000,00 euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in: a) C1 (fabbricati ad uso negozi); b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo); c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni); d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché euro 550,00) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è superiore a 25.000 euro;

- l'esenzione dall'IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale; - la conferma della facoltà per i comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017; - la conferma della facoltà per i comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti. Si confermava inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento. I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

In continuità con gli anni passati la Provincia metteva a disposizione per il 2021, per i trasferimenti compensativi a favore dei comuni derivanti dalle agevolazioni IM.I.S. introdotte negli scorsi anni e confermate per il 2021, circa 26,5 milioni di euro, così suddivisi:

- 9,8 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai comuni;

- 4 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;

- 3,6 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

- 8,7 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;

- 400.000,00 euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;

- 90.000,00 euro circa da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Agli importi sopra riportati si aggiunge il maggior stanziamento di complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica).

Nel 2023 la Provincia di Trento prevede i seguenti trasferimenti compensativi a favore dei comuni derivanti dalle agevolazioni IM.I.S. introdotte negli scorsi anni per un totale di circa 23,1 milioni di euro così suddivisi:

- 9,8 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai comuni;



- 3,6 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
 - 9,6 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
 - 90.000,00 euro circa da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
 - 100.000,00 euro circa a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione delle scuole paritarie, di carattere strutturale e dei fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti di rilevanza sociale.
- Agli importi sopra riportati si aggiunge il maggior stanziamento di complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica). Nel caso la Provincia assuma decisioni in materia di politica fiscale che determinino una contrazione delle entrate comunali IM.I.S., queste ultime saranno compensate con adeguati trasferimenti a carico del bilancio provinciale come accaduto nel 2020.

In bilancio figurano specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio ed una per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento per l'ICI e per l'IMU.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizione, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

TARIFFA RIFIUTI (TIA)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti per la Val di Fassa continua ad essere in capo al servizio entrate della Gestione associata del Comun General de Fascia. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e l'ufficio della gestione associata, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi di gestione del servizio. Rimangono a carico della gestione associata tutte le attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

6.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.



TITOLI DELL'ENTRATA	accertamenti 2021	previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.227.798,69	902.298,75	957.167,91	504.345,77	504.345,77
trasferimenti correnti da famiglie					
trasferimenti correnti da imprese					
trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					
dall'unione europea e dal resto del mondo					
TOTALE	1.227.798,69	902.298,75	957.167,91	504.345,77	504.345,77

TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche. Non sono previsti per il prossimo triennio Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali. Si analizzano di seguito i principali trasferimenti assegnati dalla Provincia.

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	202	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	prev def	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione						
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni						
TRASFERIMENTI DA REGIONE						
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	522.064,85	85.189,85		-	-	-
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)						
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali	69.359,70	69.773,94	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui						
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)	149.459,26	188.158,81	189.597,73	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Utilizzo quota fondo investimenti minori	95.033,81	158.414,94	95.033,81	95.033,81	95.033,81	95.033,81
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza	8.300,11					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	27.866,90	18.178,00	18.631,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero		14.000,00				
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo	10.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						



Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia	144.859,36	171.465,00	30.000,00	-	-	-
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali						
Trasferimenti P.a.t. per emergenza sanitaria		286.826,58	82.093,00	357.822,14	-	-
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.	118.120,12	127.187,41	186.941,34	142.011,96	112.011,96	112.011,96
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	1.145.064,11	1.129.194,53	696.296,88	850.867,91	413.045,77	413.045,77
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	1.145.064,11	1.129.194,53	696.296,88	850.867,91	413.045,77	413.045,77

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020. Il Protocollo d'intesa per il 2021 riprende quanto stabilito nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in cui le parti hanno condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che:

- le variabili finanziarie che hanno concorso alla definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata;
- le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte con gradualità, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti firmatarie concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti firmatarie concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

Il protocollo d'intesa per l'anno 2021 sottoscritto in data 16.11.2020 aveva previsto, alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali sia per la Provincia, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di:

- sospendere per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione;
- procedere con il ricalcolo della quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dell'eventuale squilibrio di parte corrente definito nell'allegato 1 al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in particolare aggiungendo il dato 2019 alla media dei dati relativi all'equilibrio di parte corrente rielaborato secondo le modalità convenute.



Per il 2022 il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale prevede che, data l'incertezza derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è confermata la disciplina già in vigore per il 2021 e che entro i primi mesi del 2022 ci sarà l'aggiornamento calcolo del riparto sulla media dei dati dei rendiconti 2017-2019 con validazione dei dati da parte dei Comuni e valutazione congiunta di eventuali correttivi da applicare a detto modello.

Nel corso dei primi mesi del 2022, è stata effettuata un'operazione di validazione dei dati utilizzati relativi ai rendiconti di gestione 2017, 2018, 2019, come desunti dalla banca dati BDAP, dai dati di dettaglio inviati al Portale di Finanza Pubblica Trentina e da eventuali provvedimenti di concessione di trasferimenti provinciali.

Contestualmente, al fine di rendere il modello maggiormente rispondente alle singole realtà, anche cogliendo le sollecitazioni pervenute dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal confronto con i Comuni e rispondendo agli impegni assunti dalla Giunta Provinciale in seguito all'approvazione della risoluzione n. 104 approvata dalla Seduta congiunta del Consiglio delle autonomie locali, della Giunta Provinciale e del Consiglio provinciale nella seduta del 14 giugno 2022, si sono introdotte delle ulteriori specificazioni rispetto al modello 2020. In particolare, si è tenuto conto:

- degli oneri di spesa sostenuti dai comuni capofila di gestioni associate, poi oggetto di rimborso da parte dei Comuni convenzionati (si tratta infatti di spese assunte per conto di altri enti), sono state nettizzate sia le spese che le entrate relative ai rimborsi;
- delle poste connesse al canone di fognatura e al canone di depurazione, quest'ultimo di competenza provinciale ma veicolato sui bilanci comunali - il Comune funge infatti da "sostituto d'imposta", nel senso che applica e riscuote il canone assieme alla fattura con la quale riscuote i canoni di sua competenza (acquedotto e fognatura), riversando poi alla provincia (ADEP) la quota di depurazione (art. 35 della L.P. n. 3/1999);
- della gestione finanziaria (sia in termini di spesa che in termini di entrata) relativa al legname, considerate le problematiche derivanti dalla tempesta Vaia prima e dalla presenza del bostrico poi;
- dell'istituzione, negli anni successivi a quelli considerati, di Amministrazioni separate di uso civico: per alcuni comuni questo ha significato il venir meno sia di una quota di spesa sia di un notevole ammontare di entrate extra-tributarie che, quindi, non vanno considerate nell'ambito del livello di entrate proprie del Comune che entra nella perequazione della capacità di entrate proprie.

Il modello di riparto si basa:

- sulla spesa corrente standard calcolata partendo dalla spesa corrente effettiva (calcolata sui dati validati dai Comuni e nettizzata per tenere conto delle specificazioni sopra riportate) attraverso il modello econometrico basato sulle variabili demografiche, socio-economiche, strutturali di seguito elencate;
- sulle entrate effettive e standard relative al titolo 1° (entrate tributarie), al netto degli accantonamenti operati a favore del bilancio dello Stato (maggior gettito IMIS-ICI e gettito immobili categoria catastale D);
- sulle entrate effettive e standard relative al titolo 3° (entrate extra-tributarie).

Le entrate standard, sia del titolo 1° sia del titolo 3°, sono state determinate attraverso un modello econometrico descritto nell'allegato 1 all'integrazione del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 di data 15.07.2022.

Rispetto al modello precedente, le entrate, sia del titolo 1° che del titolo 3° sono perequate al 50%, in modo da:

- ☐ incentivare lo sforzo fiscale/tariffario;
- ☐ non penalizzare eccessivamente le iniziative poste in essere da numerosi Comuni per incrementare le proprie entrate (ad esempio costruzione di centraline);
- ☐ tenere ulteriormente conto della variabilità delle entrate, con particolare riferimento a quelle del titolo 3°.

La quota di Fondo perequativo ripartita sulla base del nuovo modello, attribuita a ciascun comune, viene calcolata:

- partendo dal dato di spesa standard di ciascun comune;
- detraendo il 100% delle entrate standardizzate, sia del titolo 1° che del titolo 3°;
- sottraendo il 50% della differenza tra entrate effettive e entrate standardizzate nei casi in cui entrate effettive > entrate standard
o
- aggiungendo il 50% della differenza tra entrate effettive e entrate standardizzate nei casi in cui entrate effettive < entrate standard.



In tale modo i Comuni con entrate effettive > entrate standardizzate, cedono al sistema il 50% di tale differenza in favore dei Comuni che si trovano nella situazione opposta.

Le quote di entrate proprie da considerare nella logica perequativa sono individuate in modo da rispecchiare la struttura media della composizione delle entrate correnti dei bilanci comunali nel finanziamento delle funzioni primarie, che registra un'incidenza analoga tra entrate tributaria, entrate da trasferimenti ed entrate extra-tributarie. Di conseguenza, dovendo distribuire con il nuovo modello circa 5,3 milioni (4 milioni di Euro di risorse aggiuntive già autorizzate in sede di bilancio di previsione 2022 e circa 1,3 milioni di Euro utilizzati, negli anni precedenti, alla quota destinata al riequilibrio, che viene meno), si è considerato un ammontare analogo di entrate proprie.

L'aggiornamento del protocollo d'Intesa in materia di finanza locale di data 15.07.2022 è stata introdotta la possibilità di assumere personale di polizia locale nei limiti di ciascuna gestione associata e la possibilità di assumere personale per la realizzazione di opere pubbliche collegate ai fondi PNRR.

Per il 2023 il nuovo protocollo d'Intesa in materia di finanza locale ha previsto le parti concordino di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024, eccezion fatta per i limiti previsti sulla spesa per il personale. Per l'anno 2023 le parti sottoscrittrici hanno deciso di confermare in via generale la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2022, prevedendo altresì che i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, sia possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

In prospettiva, le parti hanno condiviso l'opportunità di valutare nuove metodologie di razionalizzazione della spesa che, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenendo conto degli esiti del raggiungimento del piano di miglioramento provinciale 2012-2019 (enti che non hanno raggiunto l'obiettivo e comuni istituiti a seguito di fusione), introducano anche elementi di tipo qualitativo.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 ribadisce che il fondo perequativo / di solidarietà verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente 126,1 mln di Euro, dei quali:

- 73,3 mln di Euro relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI;
- 52,8 mln di Euro relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.

Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando 4 mln di Euro al proprio bilancio provinciale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 al fine di supportare i Comuni, le parti condividono la necessità di istituire un fondo emergenziale straordinario a sostegno della spesa corrente dei comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 40 milioni di euro per l'esercizio 2023, da destinare ad oneri correnti che incidono sul bilancio 2023 che verrà suddiviso come segue:

- un importo di 20 mln di euro è ripartito sulla base dell'incidenza della media della spesa corrente (impegni di spesa titolo 1) 2020-2021 desunta dai rendiconti di gestione dei singoli comuni sulla media complessiva della spesa corrente 2020-2021 dell'intero comparto dei comuni;



- un importo pari a 3 milioni di euro è ripartito in modo da garantire la quota del trasferimento ex FIM accertata in parte corrente in sede di rendiconto di gestione nel biennio 2020-2021 (si considera l'importo maggiore tra i due, nel limite della quota spettante per l'esercizio di riferimento);
- una quota di circa 17 milioni ripartita sulla base dei medesimi criteri definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2031 di data 11 novembre 2022, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha disposto il riparto dei contributi provinciali per il caro energia del 2022.

All'interno del fondo perequativo complessivo indicato nel Protocollo d'Intesa sono ricomprese, come negli ultimi esercizi, le seguenti quote espresse in valore aggregato su tutti i Comuni:

- euro 0,28 milioni circa per la quota a favore delle minoranze linguistiche;
- euro 1,03 milioni circa per le quote derivanti dalle progressioni orizzontali;
- euro 14,3 milioni circa per gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2016-2018;
- euro 2,89 milioni circa quale quota per le biblioteche;
- euro 5,55 milioni circa quale trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;
- euro 1,2 milioni circa per il rimborso della quota relativa all'estinzione anticipata dei mutui;
- euro 0,8 milioni circa da destinare al rimborso delle quote che i Comuni versano a Sanifonds;
- euro 3 milioni circa per la quota di cui all'art. 6 comma 4 della L.P. 36/1993
- euro 44 milioni circa rappresentano la quota relativa al fondo di solidarietà provinciale.

Infine a decorrere dall'E.F. 2020 l'art 16 bis Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ha previsto che l'imposta provinciale di soggiorno riscossa negli alloggi per uso turistico art. 37 bis della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito. Tale imposta è da considerarsi nuova entrata nel bilancio comunale stimata prudenzialmente per lo scorso in euro 10.000,00. Per il 2023 si potrà pensare ad una previsione media tra la cifra incassata di competenza 2020 e la cifra messa a bilancio fino ad oggi salvo eventuali aggiornamenti normativi pari ad euro 25.000,00

Fondo specifici servizi comunali (vigilanza boschiva)

E' ricompreso in tale fondo il trasferimento provinciale a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione associata del servizio di custodia forestale di cui il Comune di Canazei è capofila.

Le risorse destinate al servizio di custodia forestale sono state incrementate sulla base di quanto assegnato ai Comuni per tale finalità nel 2021, secondo le comunicazioni sinora pervenute dalla Provincia di Trento, e dei criteri di quantificazione del finanziamento del servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 8, della L.P. n. 11/2007 e ss.mm. Si ricorda che con deliberazione n. 1148/2017 sono state individuate le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi. Si specifica che la Convenzione attualmente in essere per il servizio di custodia forestale risulta già adeguata a quanto previsto nelle citate deliberazioni della Giunta provinciale.

Fondo specifici servizi comunali (servizi socio-educativi della prima infanzia).

Il Protocollo d'intesa 2023 ha previsto una quota da destinare ai servizi socio-educativi della prima infanzia pari ad euro 29.915.000,00. Si precisa che da agosto 2022 la contribuzione sui servizi prima infanzia a carico del bilancio provinciale vengono erogati al Comun general de Fascia in quanto è stata trasferita la funzione e tale ente svolge per conto dei Comuni della Valle di Fassa la gestione del servizio.

Trasferimenti da altri enti pubblici.

Nessuno

6.1.3 TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di



controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono così suddivise:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.802.015,38	1.700.541,22	1.591.441,22	1.591.441,22
proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	72.300,00	45.000,00	24.500,00	24.500,00
interessi attivi	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
altre entrate da redditi da capitale	32.090,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00
rimborsi e altre entrate correnti	280.642,05	143.200,00	143.200,00	143.200,00
TOTALE	2.189.547,51	1.906.741,22	1.777.141,22	1.777.141,22

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI.

vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	265.000,00	265.000,00	195.000,00	195.000,00
proventi da fognatura, depurazione e TIA	1.201.400,00	1.209.500,00	1.171.000,00	1.171.000,00
proventi da mense	27.337,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
proventi da stazione telefonia	12.686,76	12.600,00	12.000,00	12.000,00
proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva e servizio necroscopico cimiteriale	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	61.245,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
proventi da diritti di segreteria e rogito	9.900,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
proventi da servizi n.a.c.	500,00	-	-	-
locazioni di altri beni immobili	78.422,79	53.060,00	53.060,00	53.060,00
canone occupazione spazi e aree pubbliche	126.823,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	14.300,83	12.161,22	12.161,22	12.161,22
	1.802.015,38	1.700.541,22	1.591.441,22	1.591.441,22

Risorse dalla gestione del servizio acquedotto e fognatura

Gli introiti preventivati del servizio acquedotto e per il servizio fognatura non subiscono significanti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2021.

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che per il servizio acquedotto ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in



quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio e per il servizio fognatura ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio di depurazione:

Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa.

Con delibera 74 del 29 gennaio 2021 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2021.

Per l'anno 2023, le tariffe rimangono invariate

Proventi dalla cessione di energia prodotta da fonti alternative

Questa entrata, riferita ai proventi da servizi produttivi, comprende:

- i proventi dalla vendita di energia prodotta dalla centralina idroelettrica di Mortic con un'entrata presunta di Euro 80.000,00;
- per la vendita di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico della scuola elementare euro 5.000,00 per ed a euro 180.000 per la vendita di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico dello stadio del ghiaccio.

Proventi da mense

Sul territorio comunale vi è la presenza della scuola dell'infanzia provinciale, per la quale al Comune compete, fra l'altro, la gestione del servizio mensa ai circa 50 bambini frequentanti. Il costo del pasto, in questo caso, è fissato dalla Provincia e al Comune spettano i relativi proventi destinati alla copertura dei costi per la fornitura dei generi alimentari della refezione e della loro preparazione (luce, acqua gas). Le entrate previste, per il triennio a riferimento, sono di 15 mila euro annui.

Locazioni di beni immobili

In tali voci sono ricompresi gli affitti delle seguenti unità immobiliari di proprietà del comune:

- n. 2 appartamenti presso il polo scolastico scuole elementari
- n. 2 appartamenti presso l'ex polo scolastico scuole medie
- n. 2 appartamenti presso l'edificio comunale ex scuole elementari a Penia di Canazei
- n. 2 appartamenti presso l'edificio comunale ex Caserma dei Vigili del Fuoco a Canazei
- n. 3 appartamenti e un locale adibito a caserma dei carabinieri nell'edificio presso Strèda de Franz Dantone a Canazei
- concessioni sporadiche su richiesta di sale comunali

L'introito è stimato in 53.060,00 per l'anno 2023/2024/e 2025

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

In questa voce sono ricompresi 10.000,00 euro relativi a Canoni rivieraschi per la diga di Fedaia, 1.000,00 di permessi per raccolta funghi, 550,00 euro pre concessione per servizio trasporto pubblico mediante trenino stradale ed euro 611,22 (previsti) per la gestione dello stadio del ghiaccio.

Canone unico sulla pubblicità

La Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di



concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, COSAP, ICP, diritti pubbliche affissioni e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

Il Comune di Canazei con apposito provvedimento consigliere ha approvato il regolamento per il canone unico sulla pubblicità. Si precisa che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente canone unico ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente oggi in gestione associata.

Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'attività di accertamento e di riscossione del canone nonché la gestione delle affissioni è svolta in economia direttamente dall'ufficio tributi comunale gestito in forma associata.

Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, le previsioni di entrata relative al canone unico sono stimate in € 100.000,00 per ciascuna annualità.

Tale canone ha un andamento piuttosto imprevedibile che risente in maniera significativa del mercato di riferimento, per cui si ritiene opportuno stabilire in maniera prudenziale le previsioni di gettito per il triennio. Il perdurare della crisi economica e della pandemia da COVID-19, che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale, ha inciso e continua ad incidere fortemente sui servizi di pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta.

Ai fini dell'applicazione del canone unico il territorio comunale è diviso in zone (A, B, C) a cui corrisponde un diverso coefficiente impositivo e la tariffa è differenziata in relazione al periodo di occupazione (annuale o giornaliera).

TIPOLOGIA 200 – PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2023	2024	2025
Sanzioni amministrative per altre violazioni	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	€ 41.000,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00

TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI.

INTERESSI ATTIVI	2023	2024	2025
Interessi attivi su depositi bancari	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

TIPOLOGIA 400 – ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2023	2024	2025
Dividendi vari da società partecipate	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00



	€	€	€
	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Dividendi su partecipazioni.

Le entrate da dividendi da partecipazione sono difficili da stimare a preventivo anche perché sono più di una le variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate. La previsione di entrata di 16.000 euro per l'anno 2023 e 16.000,00 euro per gli anni 2024/2025, riguarda i dividendi dalla partecipazione azionaria in S.I.T.C. S.p.A..

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI.

<i>ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>	2023	2024	2025
RIMBORSI O RECUPERI VARI.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
QUOTE ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE DA AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	200,00	200,00	200,00
RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - QUOTA COMUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I.V.A. A CREDITO.	-	-	-
RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER GESTIONE PISTE DA FONDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO DA ENEL SPA PER SGOMBERO NEVE AL PASSO FEDAIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	126.200,00	126.200,00	126.200,00

6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

6.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale (condono edilizio), da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).



ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2023	2024	2025
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.004.903,99	280.000,00	282.800,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE Entrate extra tributarie	1.154.903,99	375.000,00	377.800,00

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI.

Contributi agli investimenti	2023	2024	2025
TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	€ 550.972,17	€ 50.000,00	€ 52.800,00
ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 84.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	€ 161.703,88	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CONTRIBUTO PAT EX FONDO INVESTIMENTI MINORI.	€ 150.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
CONTRIBUTO DA BIM DELL'ADIGE PER PIANO DI VALLATA ANNO	€ 58.227,94		
RIMBORSO COMUN GENERAL DE FASCIA PER SPESE PER ISOLE ECOLOGICHE	€ 0,00		
CONTRIBUTO PAT INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - INTEGRAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FINANZA LOCALE PER IL 2017			
TOTALE	€ 1.004.903,99	€ 280.000,00	€ 282.800,00

TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie, che per il 2023-2025 si prevedono al momento pari a 145.000,00 nel 2023, € 90.000,00 nel 2024 € 90.000,00 nel 2025 e che, nella loro dimensione complessiva rapportata al trend storico, non risentono per ora della crisi del mercato edilizio.

In questa tipologia sono inoltre previste vendite a privati, meglio precisate nel Documento unico di programmazione, di beni in fase di discussione.

Sono altresì ricompresi nel 2023/2024 E 2025 euro 5.000,00 di entrate per sanzioni urbanistiche.



6.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.

6.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame non è per ora previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento. In merito si ricorda che con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti hanno confermato la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2023.

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

I

Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, comma 3, lett. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia l'anticipazione che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222).

Stante il trend degli accertamenti degli esercizi precedenti è stato previsto a bilancio prudenzialmente l'importo di euro 1.500.000,00, al di sotto del limite massimo normativamente consentito.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.



8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

TIOPLORIA 100 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Servizi per conto terzi	2023
contributi cassa pensioni	104.000,00
contributi previdenziali i.n.a.d.e.l.	21.500,00
contributi fondo previdenza e credito	13.500,00
ritenute erariali al personale su assegni fissi, indennita' compensi, gettoni di presenza, missioni.	270.000,00
ritenute al personale per conto terzi: per cessioni stipendio, contributi sindacali, ritenute i.n.p.s.	10.000,00
ritenute alla fonte per i.r.p.e.f. su indennita' di presenza, indennita' di missione, ecc. agli amministratori, consiglieri comunali	130.000,00
ritenute i.v.a. (attività istituzionale)	600.000,00
ritenute i.v.a. (attività commerciale)	200.000,00
anticipazioni di fondi per il servizio di economato e per servizi in economia	1.500,00
	1.350.500,00

TIOPLORIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

operazioni per conto di terzi	2023
depositi cauzionali	5.800,00
recupero anticipazioni per conto terzi	100.000,00
servizi per conto dello stato	1.000,00
entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00



corrispettivo carte identità	5.000,00
depositi per spese contrattuali e d'asta	1.000,00
	122.800,00

9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Per il 2022 si è scelto di gestire il fondo pluriennale vincolato solamente a rendiconto. Il bilancio di previsione 2023 attualmente riporta l'importo di Fondo Pluriennale Vincolato di entrata avendo variato l'esigibilità di alcune spese a fine anno 2022 ovvero avendo registrato Fondo pluriennale vincolato di spesa sul 2023.

Il FPV di entrata del 2023 verrà incrementato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e della reimputazione degli impegni sugli esercizi successivi in base all'esigibilità di altre spese.



SEZIONE 3

ANALISI DELLE SPESE



10 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione). In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio. Per la definizione delle spese l'Ente ha tenuto in considerazione le previsioni per l'annualità 2021 come assestata.

I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

SPESE		previsioni definitive 2022	2023	2024	2025
TITOLO 1	Spese correnti	6.158.754,98	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.675.788,58	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziaria				
TITOLO 4	Rimborso prestiti	153.855,60	154.302,90	154.756,92	139.468,10
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni di tesoreria	1.600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.594.800,00	1.473.300,00	1.388.300,00	1.388.300,00
Totale titoli		12.183.199,16	10.956.808,03	8.022.085,54	7.957.494,70

10.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo per partecipazione in società in perdita.

La spesa è articolata per macroaggregati e l'ammontare è pari a come segue:



Spese correnti	2023	2024	2025
redditi da lavoro dipendente	1.452.300,00	1.363.200,00	1.362.700,00
imposte e tasse a carico dell'ente	119.715,00	97.585,00	97.585,00
acquisto di beni e servizi	3.161.300,00	2.680.200,00	2.629.000,00
trasferimenti correnti	461.350,00	278.140,00	278.140,00
interessi passivi	3.628,61	3.174,59	2.772,57
rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
altre spese correnti	694.932,62	676.729,03	676.729,03
	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi.

Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente.

Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

La spesa per il personale dipendente registra un aumento in quanto nel corso del 2023 dovranno essere pagati alcuni TFR del personale che andrà in pensione nel corso del 2023, considerando anche gli aumenti contrattuali previsti nel corso dell'anno.

Inoltre la spesa aumenta anche in quanto nel corso dell'anno 2021 si è proceduto all'assunzione di due nuove unità di personale (un assistente contabile cat. C livello evoluto a 36 ore settimanali e un operaio qualificato cat. B livello base a 36 ore settimanali), secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 592 d.d. 16.04.2021. In tale provvedimento alla tabella A colonna f è prevista per il Comune di Canazei la possibilità di assumere due nuove figure in organico.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente.

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di registro su contratti.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi. È la voce più rilevante delle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente.

Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti. Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi.



Rispetto al 2021 questo macroaggregato registra un aumento in quanto visto la nuova convenzione di tesoreria con decorrenza 2023 2026 prevede che gli interessi per l'anticipo di tesoreria non sono più gratuiti, come in passato, pertanto è stato stanziato una cifra presunta di euro 2.600,00.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti.

Comprende altresì il fondo di riserva per euro 30.000,00, la compartecipazione al fondo di solidarietà per un importo pari a euro 500.000,00, il fondo svalutazione crediti per euro 62.033,62, l'IVA a debito, i premi assicurativi, il fondo di garanzia per debiti commerciali ed il fondo per rischi da passività di contenziosi.

Nelle tabelle seguenti, sono rappresentate le spese correnti sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi/macroaggregati.

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		2023	2024	2025
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	92.500,00	77.500,00	77.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	223.700,00	204.100,00	204.100,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	256.650,00	159.050,00	159.050,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	629.400,00	636.900,00	636.900,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	69.500,00	48.200,00	48.200,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	207.200,00	194.300,00	193.800,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100.900,00	93.700,00	93.700,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	124.500,00	93.000,00	93.000,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	405.385,00	335.235,00	335.235,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.109.735,00	1.841.985,00	1.841.485,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	253.899,00	229.900,00	229.900,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	253.899,00	229.900,00	229.900,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	243.180,00	204.050,00	204.050,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	129.200,00	106.070,00	106.070,00



04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	27.500,00	20.450,00	19.450,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	10.000,00	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	409.880,00	339.070,00	338.070,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.000,00	155.720,00	155.520,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.000,00	155.720,00	155.520,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	181.623,69	180.649,82	180.422,57
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	50.000,00	50.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	231.623,69	230.649,82	180.422,57
07	MISSIONE 07 - Turismo			
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	224.700,00	195.000,00	195.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	224.700,00	195.000,00	195.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.500,00	25.500,00	25.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	596.250,00	483.600,00	483.600,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	362.700,00	362.700,00	362.700,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	111.950,00	94.450,00	94.450,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.121.400,00	966.250,00	966.250,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	993.450,00	874.250,00	874.250,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	993.450,00	874.250,00	874.250,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile			
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	140.800,00	108.900,00	108.900,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	140.800,00	108.900,00	108.900,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	12.000,00	12.000,00	12.000,00



03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	50.000,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	26.500,00	19.200,00	19.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	112.500,00	55.200,00	55.200,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute			
01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	300,00	180,00	180,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	300,00	180,00	180,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	7.104,92	6.874,77	6.700,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.104,92	6.874,77	6.700,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	62.033,62	60.249,03	60.249,03
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	92.033,62	90.249,03	90.249,03
	Totale Macroaggregati	5.898.226,23	5.104.028,62	5.051.926,60

10.1.2 RIMBORSI PRESTITI

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell'indebitamento (mutui) già contratto negli anni precedenti (quota capitale). Si tratta dei tre mutui che non sono stati oggetto dell'operazione di estinzione anticipata perfezionata nel 2015 e di quello assunto a tasso zero nel 2017 per la realizzazione degli spogliatoi presso il campo da calcio. Per ognuno degli anni considerati è stato inserito anche l'importo della quota capitale da restituire per l'estinzione anticipata dei mutui pari ad euro 95.033,81.

RIMBORSO PRESTITI	2023	2024	2025
rimborso quota capitale mutui a medio lungo termine ad altri enti del settore pubblico	154.302,90	154.756,92	139.468,10
rimborso quota capitale mutui a medio lungo termine a imprese	0	0	0,00
Totale rimborsi	154.302,90	154.756,92	139.468,10



10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di spesa relative alle spese di parte capitale ammontano complessivamente ad € 1.930.978,90 per anno 2023, € 375.000,00 per anno 2024 e € 377.800 per l'anno 2025.

Si precisa che in tale dato è al momento contenuta solo una previsione del Fondo Pluriennale Vincolato che verrà valorizzato puntualmente dopo il riaccertamento ordinario dei residui.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESE IN CONTO CAPITALE		2023	2024	2025
TITOLO				
2	Spese in conto capitale	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00
2	investimenti fissi lordi	1.806.478,90	295.500,00	298.300,00
3	contributi agli investimenti	37.000,00	19.500,00	19.500,00
5	altre spese in conto capitale	87.500,00	60.000,00	60.000,00
Totale		1.930.978,90	375.000,00	377.800,00

Si procede all'analisi dei singoli macroaggregati del 2023 in ordine alfabetico gli investimenti fissi lordi e i contributi agli investimenti:

Descrizione spesa	importo
Acquisti per beni demaniali e patrimoniali	20.000,00
Acquisti per parchi, giardini e arredo urbano	15.000,00
Acquisti per spese informatiche generali	5.000,00
Acquisto di arredi ed attrezzatura per la scuola elementare	1.500,00
Acquisto di attrezzatura per isole ecologiche	20.000,00
Acquisto di mobili ed attrezzature per uffici comunali	5.000,00
Acquisto di mobili, attrezzature e varie per ambulatori medici	1.000,00
Acquisto di vestiario e DPI per operai comunali	5.000,00
Contributi straordinari per associazioni culturali e ricreative	2.000,00
Contributi straordinari per associazioni della protezione civile e associazioni in campo sociale	5.000,00
Contributi straordinari per associazioni sportive	15.000,00
Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco Volontari	15.000,00
Lavori di arredo urbano	30.000,00
Lavori di manutenzione sistemazione strada del Contrin	15.000,00
Manutenzione di sentieri, strade forestali e vie ferrate (+ sentieri bici)	30.000,00
Manutenzione straordinaria acquedotto	72.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi della viabilità	5.000,00
Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali	20.000,00
Manutenzione straordinaria degli ambulatori medici	1.000,00
Manutenzione straordinaria dei cimiteri	5.000,00
Manutenzione straordinaria del cinema comunale	3.000,00
Manutenzione straordinaria del municipio	15.000,00



Manutenzione straordinaria della fognatura	5.000,00
Manutenzione straordinaria di strade comunali	30.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare	15.000,00
Manutenzione straordinaria scuola materna	10.000,00
Manutenzione straordinaria sede servizi di protezione civile	10.000,00
Manutenzione straordinaria stadio del ghiaccio	50.000,00
Manutenzione straordinaria università	2.000,00
Progettazioni varie per sistemazioni della viabilità	40.903,99
Realizzazione passerella pedonale lungo Avisio	520.000,00
Restituzione di oneri di urbanizzazione non dovuti	2.500,00
Rifacimento strade e marciapiedi vari	10.000,00
Sfalcio di prati	40.000,00
Sistemazione straordinaria di parchi e giardini (delegato CGF)	14.000,00
Sostituzione pali e corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica	100.000,00

Il **macroaggregato 5 "Altre spese in conto capitale"** comprendono

- Sfalcio di prati 40.000,00 euro
- Manutenzione di sentieri, strade forestali e vie ferrate (+ sentieri bici) 30.000,00 euro
- Lavori Manutenzioni strada Contrin per 15.000,00
- Restituzioni oneri d'urbanizzazione per 2.500,00

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	2023	2024	2025
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	40.000,00	27.000,00	27.000,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	30.814,20	3.000,00	3.000,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	90.814,20	35.000,00	35.000,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			



01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.000,00	4.000,00	4.000,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	16.500,00	16.500,00	16.500,00
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	28.500,00	22.500,00	22.500,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	167.636,74	27.900,00	27.900,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	167.636,74	27.900,00	27.900,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo			
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.500,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	244.319,88	100.000,00	100.000,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	20.000,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	270.460,80	9.000,00	9.000,00



07 - PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	534.780,68	109.000,00	109.000,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.055.328,88	157.100,00	161.900,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.055.328,88	157.100,00	161.900,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile			
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	30.000,00	14.500,00	14.500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	30.000,00	14.500,00	14.500,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	14.418,40	2.000,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.418,40	4.000,00	2.000,00
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	1.930.978,90	375.000,00	377.800,00

11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente.

Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, cui si rinvia.

12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.



SEZIONE 4

ANALISI DEL BILANCIO

13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

14. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.



La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Canazei non ha in essere garanzie fideiussorie.

15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 "Nuove regole di finanza pubblica" della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e successivamente dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Quest'ultima in particolare prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Con l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 5 maggio 2020, tenuto conto delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per l'anno 2020 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge, del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno condiviso di assegnare alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini. Con l'intesa aggiuntiva sottoscritta il 13 luglio 2020 le parti condividono di estendere l'intesa conclusa in ambito provinciale in materia di indebitamento anche per gli anni dal 2021 al 2023, con conseguente assegnazione alla Provincia degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2021 e 2023 del bilancio di previsione 2020-2023 dei comuni trentini e degli spazi finanziari corrispondenti alla



somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Con apposito provvedimento della Giunta provinciale n. 2079/2020 è stata perfezionata l'intesa per le annualità 2021-2023 con cui i Comuni Trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui. Tali spazi sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere di investimento da parte della Provincia di Trento.

Il protocollo d'intesa per il 2023 ha confermato tali previsioni e si prevede che le stesse vengano confermate anche per il 2023.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

interessi passivi mutui comune di canazei	2023	2024	2025
interessi passivi su mutuo per realizzazione impianto fotovoltaico sc.elem.	404,92	174,77	172,57
interessi passivi su mutuo per lavori adeg. antincendi e strutture stadio gh.	623,69	399,82	
interessi passivi su mutuo per rifacim. marciapiede e arredo urbano v. Roma	0,00		0
interessi passivi su mutuo per realizzazione spogliatoi	0,00	0	0
	1.028,61	574,59	172,57

16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO

Al Bilancio di previsione 2023 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Canazei la situazione a rendiconto 2021 è la seguente:

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	si	no
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X



2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P. 3/2006;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		X



SEZIONE 5

ORGANISMI PARTECIPATI

18 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune di Canazei ha approvato detto piano con delibera della Giunta comunale n. 36 del 30.03.2015. All'interno del piano di razionalizzazione delle società partecipate è emersa la necessità, in base alle disposizioni di legge, di dismettere la società Energetica Cirelle Contrin SRL. Nel corso dell'anno 2016 (delibera del Consiglio comunale n. 23 di data 19.08.2016) il Comune di Canazei ha provveduto alla dismissione della società Energetica Cirelle Contrin SRL.

In data 27.12.2018 il Consiglio comunale ha adottato la delibera n. 47 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUEL sulle società partecipate), art. 24 e 24 bis della L.P. 27/2018 e art. 18 L.P. 1/2005 che ha disposto il mantenimento di tutte le partecipazioni ad oggi detenute.

Con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 23.12.2019 si è dato atto che il Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni e delle società partecipate anno 2018 - dati al 31 dicembre 2017 adottato con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 27 dicembre 2018 ha valenza triennale e non vi sono dati che evidenziano la necessità di provvedere al suo aggiornamento in quanto tutte le partecipazioni in essere possono essere mantenute.

Con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2021 si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, art. 24 e 24 bis della Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e art. 18 della Legge Provinciale 1 febbraio 2005 n. 1

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Canazei alla data 31.12.202 (la percentuale di partecipazione è quella indicata nel piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUEL sulle società partecipate), art. 24 e 24 bis della L.P. 27/2018 e art. 18 L.P. 1/2005 approvato con delibera n. 49/2021):



ORGANISMO	NATURA GIURIDICA	PARTECIPAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Società cooperativa	0,54%
TRENTINO DIGITALE SPA	Società di capitali	0,087%
S.I.T.C. SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO CANAZEI SPA IN SIGLA "S.I.T.C. SPA"	Società di capitali	1,88%
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Società di capitali	0,0181%
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA	Società cooperativa	0,82%

Si precisa che il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni contiene analitica descrizione anche delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Canazei.